



Comune di Rovereto

Provincia di Trento

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare il 13 maggio 2009, n. 20
Pubblicato all'albo pretorio dal 27 maggio 2009 al 26 giugno 2009
Entrato in vigore il 26 giugno 2009

PREAMBOLO

Nelle comunità d'antico regime, l'amministrazione dei beni e la vita economica, sociale e politica erano regolate da norme statutarie locali oltre che dal diritto emanato dall'autorità sovrana. Quando Rovereto entrò a far parte, nel 1416, dello stato di terraferma soggetto a Venezia, la comunità roveretana chiese, insieme all'abolizione degli obblighi feudali, il mantenimento dei propri ordinamenti e statuti, a difesa della sua autonomia e della sua identità politica. Fu adottato così, nel 1425, lo statuto, comprendente le vecchie e le nuove normative, sulla falsariga di una raccolta dei vecchi statuti trentini. Questo strumento di vita comune, garante dei diritti e dei doveri dei cittadini, perdurò, più volte integrato, adattato e modificato, fino ai grandi sconvolgimenti dell'Ottocento, quando venne integralmente rifatto nel 1869 e poi nel 1878. Cessò di operare con il subentro dell'amministrazione italiana a quella austro-ungarica e quindi con una legislazione improntata al centralismo.

A tali tradizioni di autonomia e di autogoverno si richiama idealmente il presente statuto, anch'esso frutto di grandi rivolgimenti politici e di trasformazioni sociali e quindi strumento di raccordo tra i valori del passato roveretano, ricco di cultura, di operosità, di senso civico e le potenzialità che il nuovo apre per il futuro. I segni dolorosi delle guerre, dei sacrifici e delle sofferenze hanno sviluppato nella popolazione di Rovereto una tensione verso una cultura della pace, della tolleranza, della solidarietà che costituisce la maggior fonte di vera ricchezza e la caratterizza, riconoscibile anche nei simboli visivi della Campana dei Caduti e del Museo della Guerra, come Città di Pace.

In coerenza a questi valori ed in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali, che riconoscono i diritti delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, il comune di Rovereto riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

TITOLO I – I PRINCIPI

Art. 1 - Identificazione del comune

1. Il comune è costituito dal territorio del comune di Rovereto, comprensivo dei territori degli ex-comuni di Sacco, aggregato con ordinanza del Commissario Generale Civile per la Venezia Tridentina del 18 marzo 1920, di Noriglio, di Lizzana e di Marco, a loro volta aggregati con Regio Decreto del 2 giugno 1927.

2. Confina con i territori dei comuni di Ala, Mori, Isera, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo, Volano, Folgaria, Terragnolo, Trambileno e Vallarsa.

3. Capoluogo del comune è Rovereto e la sede municipale è Palazzo Pretorio in piazza del Podestà.

4. Lo stemma del comune è araldicamente caratterizzato come segue:

- a) blasonatura: "d'oro, alla rovere sradicata e fruttata, al naturale, accostata dalle lettere maiuscole in oro C.R.";
- b) corona: "Murale di Città";
- c) ornamenti: "a destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nastro d'oro, reggenti un breve d'argento con il motto: *"MAGNO CUM ROBORE QUERCUS INGENTES TENDET RAMOS"*

5. Il gonfalone del comune è rappresentato da un drappo rettangolare del rapporto di mezzo partito di giallo e di verde, bordato e frangiato d'oro, caricato al centro dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante la dicitura ricamata in oro "Città di Rovereto" disposta su tre righe, terminante al ventame in sei code alla veneziana ed al bilico in otto merli guelfi. Il bilico è unito all'asta, ricoperta da una guaina di velluto verde ornata da una serie di bullette d'argento disposte a spirale e recante in sommità una cravatta tricolore dai colori nazionali e da un cordone a nappe d'oro.

Art. 2 - Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici

1. Il comune di Rovereto è l'ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina. Esercita tutte le funzioni con esclusione di quelle che l'ordinamento attribuisce ad altri enti. Ispira la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza, ed ai fini indicati nel presente statuto.

2. L'organizzazione amministrativa del comune ha quale obiettivo ultimo il soddisfacimento delle esigenze della comunità cittadina. Essa si ispira ai principi della imparzialità, della partecipazione, della responsabilità, della semplicità, della trasparenza delle procedure e dell'efficienza dei servizi.

3. Il comune partecipa attivamente, nell'ambito delle sue competenze, all'autonomia riconosciuta alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province di Trento e di Bolzano ed opera in questo contesto per sviluppare le potestà di autogoverno dei comuni.

4. Riconosce i diritti irrinunciabili di tutte le persone, promuovendone la valorizzazione e l'autorealizzazione sia nelle relazioni interpersonali che nel lavoro.

5. Garantisce e rende effettivo il diritto dei cittadini singoli ed associati alla partecipazione politica ed amministrativa.

6. Promuove la solidarietà della comunità in modo specifico nei confronti della popo-

lazione più svantaggiata, indirizzando la propria azione all'obiettivo di un sistema di sicurezza sociale; promuove il valore sociale della famiglia nelle sue diverse espressioni, della maternità e della paternità, favorendo la concreta attuazione degli impegni di cura ed educazione dei figli; valorizza le diverse culture che nella città convivono.

7. Riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e uomini.

8. Concorre a salvaguardare l'ambiente, a contrastare e ridurre l'inquinamento e le sue cause, al fine di garantire la fruibilità delle risorse naturali alle persone di oggi ed alle generazioni future.

9. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; opera per la tutela del diritto al lavoro, alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente, nonché per la promozione delle attività sportive e ricreative; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico e artistico della città e le sue tradizioni culturali.

10. Favorisce i rapporti delle istituzioni comunali e della cittadinanza con le realtà territoriali che, storicamente, hanno avuto significative relazioni con Rovereto.

11. Persegue l'armonico sviluppo economico e sociale della comunità. Riconosce il ruolo dell'iniziativa economica privata e ne favorisce il coinvolgimento nella realizzazione di obiettivi di interesse generale.

12. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni; favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

13. Valorizza, in continuità con una tradizione cittadina di luogo di incontro, di studi, di produzione culturale ed artistica, le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.

14. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Opera al fine di contemperare gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.

15. Concorre, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche e delle iniziative di pace e di cooperazione per lo sviluppo.

16. Ai presenti principi fondamentali è ispirata ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

TITOLO II - LA PARTECIPAZIONE

Art. 3 - Titolarità dei diritti

1. I diritti di informazione spettano a tutti coloro che abbiano rapporti con il comune.
2. I diritti di partecipazione attribuiti a norma dello statuto, quando non sia diversamente stabilito, spettano a chi, avendo compiuto i sedici anni:
 - a) abbia la residenza nel comune;
 - b) eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - c) eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio, anche se privo della cittadinanza italiana.
3. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.
4. Il consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può concedere la cittadinanza onoraria a persone che abbiano acquisito alti meriti nei vari campi del sapere, dell'arte, della convivenza e della solidarietà umana.

Art. 4 - Diritto di informazione

1. Il comune riconosce nell'informazione, disciplinata nel suo esercizio dalle leggi e dai regolamenti, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e la piena conoscenza dei loro diritti in relazione ai procedimenti amministrativi.
2. A tale scopo il consiglio comunale adotta un unico regolamento contenente la disciplina di esercizio dei diritti di informazione, di partecipazione al procedimento amministrativo, di accesso ai documenti amministrativi e di proposta e svolgimento dei referendum.
3. Al fine di garantire la trasparenza, l'amministrazione appresta i mezzi informativi necessari, e promuove e favorisce ogni iniziativa per rendere pubblica e conosciuta l'attività propria, e degli enti e aziende dipendenti.
4. Allo scopo assicura, anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, l'accesso agli atti del comune, delle circoscrizioni, delle aziende speciali e delle istituzioni, nei limiti stabiliti dalle leggi e con le modalità previste dai regolamenti.
5. Parimenti, con apposita clausola del capitolato o della convenzione, vengono individuati i documenti dei concessionari dei servizi comunali per i quali è assicurato l'accesso.
6. In ogni caso vengono depositati nell'apposito ufficio, ove costituito, o in idonei locali del comune, nelle sedi delle circoscrizioni e nella biblioteca comunale, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
 - a) lo statuto del comune;
 - b) i regolamenti del comune;
 - c) il bilancio pluriennale;
 - d) il bilancio comunale e i documenti annessi;
 - e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del comune;
 - f) ogni altro atto generale e fondamentale che, in base a delibera del consiglio comunale, debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini;
 - g) l'elenco delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale.

Art. 5 - Circoscrizioni

1. Il comune si articola in circoscrizioni, per favorire il controllo democratico e la partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte e alla vita sociale della città.

2. Il numero delle circoscrizioni, la loro delimitazione territoriale, la loro denominazione e le modalità di funzionamento sono stabiliti dal regolamento dei consigli circoscrizionali.

3. Sono organi della circoscrizione:

- a) il consiglio circoscrizionale;
- b) il presidente del consiglio di circoscrizione.
- c) il vicepresidente del consiglio di circoscrizione

4. I consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto con il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti, secondo la disciplina regolamentare.

5. Il consiglio rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune. Ad esso sono attribuiti poteri di iniziativa, funzioni consultive generali e particolari, funzioni propositive e funzioni deliberative ad esso delegate, secondo quanto stabilito dal presente statuto e dal regolamento.

6. Nella prima seduta, convocata dal sindaco neo-eletto e da tenersi entro trenta giorni dal giuramento del sindaco, il consiglio circoscrizionale, presieduto dal consigliere eletto che ha avuto il maggior numero di preferenze, provvede alla elezione del presidente e del vicepresidente, nel proprio ambito e a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal regolamento.

7. Il presidente convoca e presiede il consiglio, lo rappresenta a tutti gli effetti, dà corso alle deliberazioni del consiglio e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco e che gli sono attribuite dal regolamento. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e in caso di vacanza della carica.

8. I consiglieri circoscrizionali hanno gli stessi diritti di accesso agli atti dei consiglieri comunali.

9. L'assemblea dei cittadini della circoscrizione costituisce una forma di partecipazione diretta alla vita della circoscrizione medesima e del comune e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dal regolamento.

10. Ai pareri e alle proposte deliberati dagli organi della circoscrizione e ai documenti approvati dall'assemblea dei cittadini della circoscrizione è data risposta da parte dell'organo competente con atto amministrativo o con comunicazione scritta, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento.

11. Il comune assegna ad ogni circoscrizione un fondo destinato alle spese di funzionamento ed agli interventi di competenza della circoscrizione.

Art. 6 - Centri civici

1. In ogni circoscrizione è istituito un centro civico. Il centro civico è la sede dell'attività degli organi circoscrizionali ed è dotato di idonei spazi e strutture per agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e culturale della città e l'accesso alle informazioni.

Art. 7 - Valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato

1. Il comune valorizza le libere forme associative della popolazione, promovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni e favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi pubblici.

2. Il comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi e privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile.

3. La programmazione dei servizi pubblici tiene conto delle organizzazioni di volontariato che operano negli specifici ambiti, prevedendo condizioni di priorità in caso di ricorso a convenzioni.

4. Il comune mette a disposizione di associazioni o altri organismi privati strutture, beni strumentali, contributi e servizi secondo criteri e modalità predeterminati dal consiglio comunale.

5. Annualmente il comune rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art. 8 - Consulte

1. Le consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, fasce o gruppi di persone titolari dei diritti di partecipazione di cui al precedente art. 3, enti, istituzioni, individuati dal consiglio comunale nelle specifiche deliberazioni istitutive.

2. Le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'amministrazione nei confronti della giunta e del consiglio, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza.

Art. 9 - Iniziativa popolare

1. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all'amministrazione comunale istanze rivolte ad ottenere provvedimenti amministrativi e petizioni allo scopo di esporre comuni necessità.

2. I consigli circoscrizionali, i cittadini in numero non inferiore a duecento, o non meno di dieci associazioni possono presentare proposte di atti di competenza dell'amministrazione comunale, redatte in forma di articolato o di schema di delibera, accompagnate da una relazione illustrativa, corredata dall'indicazione dei mezzi occorrenti per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrate eventualmente previste.

3. Con apposito regolamento possono essere ulteriormente disciplinate le istanze e le petizioni di cui al primo comma ed individuate le condizioni di ammissibilità della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, le modalità ed i termini per l'istruttoria. La proposta deve essere esaminata dall'organo competente nei termini di regolamento, anche eventualmente integrata o modificata, corredata dai prescritti pareri ed attestazioni.

4. Il comune favorisce, anche attraverso la messa a disposizione di propri spazi e strumenti, l'espressione da parte dei cittadini di opinioni su decisioni, atti od attività dell'ammini-

strazione.

Art. 10 – Referendum

1. Possono essere richiesti referendum abrogativi, consultivi o propositivi in tutte le materie di competenza comunale di interesse locale, nei limiti e con le modalità di cui al presente statuto ed al regolamento.

2. Hanno diritto di voto gli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale e i cittadini residenti che alla data della votazione del referendum abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

3. Il referendum può essere richiesto da:

- a) 5% dei cittadini aventi diritto al voto, come risulta dalle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) quattro consigli circoscrizionali, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati;
- c) il consiglio comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.

4. I referendum possono avere ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazioni del consiglio, ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del comune.

5. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto, i regolamenti del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
- b) il bilancio preventivo e quello consuntivo, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti, provvedimenti concernenti tributi e tariffe, ad eccezione del referendum consultivo sulla proposta di aumento di tributi e tariffe comunali da destinare al miglioramento di servizi pubblici;
- c) gli atti relativi al personale del comune;
- d) i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
- f) le questioni che sono state oggetto di consultazione referendaria nei tre anni precedenti;
- g) le questioni che riguardino esclusivamente una parte della popolazione comunale.

6. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve e chiaro.

7. Entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato formato da tre garanti ed eletto dal consiglio comunale.

8. Il regolamento disciplina le modalità di nomina e di funzionamento del comitato dei garanti, determina i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità e la validità dei referendum, nonché le modalità del loro svolgimento.

9. In caso di referendum abrogativo, qualora il risultato della votazione sia favorevole alla proposta, il Sindaco, con decreto da assumere entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati, dichiara l'abrogazione del provvedimento sottoposto a referendum, con effetto immediato.

10. Il risultato del referendum consultivo o propositivo costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali. Il consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro un mese dalla proclamazione della validità del referendum. L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente

motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

TITOLO III - IL GOVERNO DEL COMUNE

Art. 11 - Organi del comune

1. Il consiglio comunale, il sindaco e la giunta municipale sono organi rappresentativi del comune.

Art. 12 - Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e dai consiglieri comunali eletti; rappresenta gli interessi generali della comunità locale, quale organo titolare delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Nella prima seduta elegge tra i propri consiglieri il presidente dell'assemblea e il vicepresidente con le modalità e le funzioni stabilite dal regolamento.

3. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

4. Nel presente statuto ogni riferimento ai consiglieri comunali si intende esteso a tutti i componenti dell'organo e cioè al sindaco e ai consiglieri comunali eletti, salvo specifiche prescrizioni contrarie.

Art. 13 - Convocazione, costituzione e funzionamento

1. Il consiglio comunale si riunisce previa convocazione diramata dal presidente con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il consiglio comunale viene convocato:

- a) su richiesta del sindaco
- b) su richiesta di un quinto dei propri componenti assegnati;
- c) su iniziativa popolare sottoscritta da almeno cinquecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune;
- d) su richiesta di almeno tre consigli circoscrizionali.

3. Nei casi di cui al comma precedente, l'adunanza deve essere convocata in un termine non superiore a quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

4. Il consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati.

5. Il verbale delle riunioni del consiglio comunale è predisposto da chi esercita le funzioni di segretario che lo sottoscrive assieme al presidente della riunione.

6. Gli assessori partecipano alle riunioni del consiglio con pieno diritto di parola.

7. Alle sedute del consiglio comunale possono essere invitati i presidenti dei consigli circoscrizionali, i rappresentanti del comune in enti, aziende, società, consorzi, commissioni, nonché dirigenti e funzionari del comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del comune.

8. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la

legge o il regolamento, esse debbano essere segrete. Devono essere svolte in seduta segreta le discussioni, o le parti di esse, e le votazioni che comportino l'espressione di apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

9. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

10. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, le funzioni sono svolte dal consigliere comunale più anziano di età.

Art. 14 - Funzioni

1. Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del comune, controllandone l'attuazione ed esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dallo statuto e, in particolare:

- a) discute ed approva il documento presentato dal sindaco neo-eletto che contiene gli indirizzi generali di governo e le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale tale documento entro due mesi dal proprio giuramento, in forma di proposta di deliberazione rispetto alla quale i consiglieri comunali possono esercitare tutti i diritti di iniziativa. Il consiglio comunale può effettuare la verifica annuale dell'attuazione del documento programmatico anche in occasione dell'esame del conto consuntivo del comune e può procedere al relativo adeguamento anche in occasione dell'esame del bilancio di previsione;
- b) definisce i principi generali e gli indirizzi e adotta gli atti fondamentali e di programmazione per lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione;
- c) svolge funzioni di controllo generale relativo all'amministrazione al fine di garantire imparzialità, trasparenza e partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica;
- d) esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al comune, anche in forza di convenzione, su soggetti, quali istituzioni, aziende speciali, consorzi, società, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti;
- e) verifica, nell'esercizio del controllo politico-amministrativo la coerenza dell'attività amministrativa con i principi dello statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione;
- f) vota mozioni ed ordini del giorno sull'attività amministrativa del comune e su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale per esprimere le posizioni e gli orientamenti presenti al proprio interno e per interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini ad eventi anche esterni alla comunità locale;
- g) può stabilire, in sede di approvazione degli atti fondamentali, criteri-guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione annuale e pluriennale il consiglio definisce le risorse assegnate e gli obiettivi da perseguire, anche in relazione agli esiti dell'attività del collegio dei revisori dei conti e alle risultanze del controllo di gestione in atto presso il comune, nonché a singoli programmi, interventi o progetti;
- h) può esprimere direttive e indirizzi in ordine all'adozione, da parte della giunta, di specifici provvedimenti - anche di indirizzo nei confronti dei dirigenti - in relazione all'attività amministrativa.

2. Il consiglio comunale, inoltre, delibera in ordine alle seguenti materie:

- a) i progetti preliminari ed i progetti definitivi delle opere pubbliche il cui costo complessivo risulti pari o superiore all'importo di 2,5 milioni di euro, oneri fiscali esclusi;

- b) gli atti di gara (bandi, capitolati speciali, disciplinari, schemi di contratto) per l'esternalizzazione di servizi pubblici locali;
- c) i provvedimenti in materia di denominazione delle strade, delle piazze, degli edifici e delle strutture comunali;
- d) le opposizioni avverso le proprie deliberazioni;
- e) il conferimento della cittadinanza onoraria;
- f) le onoranze nel famedio comunale delle persone particolarmente rappresentative che hanno reso onore con la loro testimonianza ed i loro meriti alla città.

3. Infine il consiglio comunale viene informato e può esprimere orientamenti e indirizzi:

- a) sull'attività delle società di capitali nelle quali il comune detiene una partecipazione azionaria pari almeno al venti per cento, anche in occasione della specifica relazione annuale di cui al successivo art. 46; l'informazione dovrà riguardare anche l'attività delle ulteriori società nelle quali le società partecipate possiedano quote azionarie non inferiori al dieci per cento;
- b) in materia di organizzazione e personale comunale, anche in occasione della specifica relazione di cui al successivo art. 33;
- c) in materia di politica tariffaria dei servizi pubblici.

Art. 15 - I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

2. Sono responsabili per i voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del consiglio.

3. Il componente del consiglio comunale che, per i motivi previsti dalla legge, abbia interesse ad una proposta di deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale.

4. Ogni componente del consiglio comunale ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa di proposta e di emendamento sui provvedimenti che rientrano nella competenza deliberativa del consiglio;
- b) proporre candidature per le nomine di competenza del consiglio comunale;
- c) presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni;
- d) accedere ai documenti e acquisirne copia e ottenere le informazioni e le collaborazioni, utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del comune e delle aziende e degli enti da esso dipendenti.

5. Ogni consigliere, all'atto dell'assunzione della carica, deve comunicare al sindaco il proprio recapito sul territorio comunale ai fini della consegna degli avvisi di convocazione e degli altri atti del comune.

6. L'indennità spettante ai consiglieri per la partecipazione ad ogni riunione del consiglio è disciplinata dalla legge regionale.

7. I componenti del consiglio comunale sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale e reddituale nelle forme e secondo i termini stabiliti dal consiglio stesso.

Art. 16 - Dimissioni e decadenza dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo con le modalità stabilite dalla legge regionale.

2. Ove un consigliere non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza preventiva comunicazione al presidente, questi richiede adeguate giustificazioni. Qualora, nei successivi venti giorni, manchi la risposta o le giustificazioni risultino inadeguate, il presidente propone al consiglio di deliberare la decadenza del consigliere e i provvedimenti conseguenti.

Art. 17 - Iniziativa e deliberazione delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta a ciascun consigliere, alla giunta, al sindaco oltre che ai consigli di circoscrizione ed ai cittadini in conformità al presente statuto. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio i progetti dei bilanci annuali e pluriennali e dei conti consuntivi, corredati dalle relazioni di accompagnamento.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure per l'attività del consiglio e specifiche competenze delle commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.

3. Le proposte sono presentate per iscritto e, qualora si riferiscano ad atti deliberativi, devono indicare i mezzi occorrenti per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrate eventualmente previste, nonché essere accompagnate dai prescritti pareri preventivi.

4. Ogni proposta all'esame del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto o il regolamento del consiglio comunale prescrivono espressamente altre speciali maggioranze.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese per alzata di mano. Le votazioni a scheda segreta sono limitate ai casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 18 - Designazioni e nomine consiliari

1. Il consiglio comunale, nei casi espressamente previsti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, provvede alla nomina ed alla designazione di propri rappresentanti presso organismi esterni od interni al comune secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Quando sia prevista la presenza delle minoranze nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato nel senso che ogni consigliere ha facoltà di votare per un numero di candidati non superiore a quello dei posti riservati alla minoranza e, comunque, non superiore alla metà dei posti da coprire.

3. Qualora i rappresentanti del consiglio costituiscano la maggioranza dei componenti dell'organismo e, comunque, per le commissioni previste dal presente statuto, le nomine e le designazioni devono assicurare, di norma, la presenza di entrambi i generi, prevedendo ove

possibile, la presenza di almeno il 30% per il genere meno rappresentato. In caso contrario i relativi provvedimenti dovranno essere motivati.

4. Qualora si debbano eleggere uno o più consiglieri comunali, il consiglio procede mediante votazione palese scegliendo tra i suoi componenti che siano stati proposti e che abbiano preventivamente espresso la propria disponibilità, senza ulteriori formalità.

5. Negli altri casi, le candidature sono presentate al comune in forma scritta, da parte dei gruppi consiliari e di chiunque abbia interesse, entro il termine, non inferiore a quindici giorni, indicato dal sindaco in apposito avviso che viene esposto all'albo pretorio e comunicato ai gruppi consiliari e ai consigli di circoscrizione.

6. Prima dell'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio, le candidature sono esaminate dalla segreteria comunale per la verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso degli eventuali requisiti prescritti.

7. Il consiglio comunale provvede agli atti di cui al presente articolo in seduta pubblica.

Art. 19 - I gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali comunicano per iscritto al presidente del consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del consigliere capo-gruppo.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esercizio delle loro funzioni, strutture idonee.

Art. 20 - Conferenza dei capi-gruppo

1. La conferenza è l'organo consultivo del presidente del consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni e, a tale fine, viene richiesta di concorrere alla programmazione dei lavori del consiglio comunale. Ad essa possono partecipare il sindaco o un assessore delegato e il vicepresidente del consiglio.

2. La conferenza dei capi-gruppo viene convocata dal presidente del consiglio, che la presiede, o su iniziativa di almeno la metà di loro. Ogni gruppo consiliare partecipa alla conferenza attraverso il capo-gruppo o un consigliere supplente.

Art. 21 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni consultive permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza degli organi del comune. Il numero, la composizione e le competenze delle commissioni permanenti sono stabiliti con deliberazione del consiglio comunale.

2. Le commissioni esaminano le questioni che vengono loro sottoposte dagli organi comunali e quelle proposte da almeno un terzo dei consiglieri.

3. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali in modo da rappresentare tutti i gruppi consiliari che intendono aderirvi.

4. Ciascuna commissione elegge il presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

5. Il sindaco e gli assessori possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

7. Alle commissioni può essere demandato il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che vengono sottoposti alla votazione del consiglio comunale senza discussione qualora abbiano ottenuto l'unanime voto favorevole della commissione competente.

8. Le commissioni informano annualmente il presidente del consiglio comunale sull'attività espletata.

9. Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle commissioni.

Art. 22 - Commissione dei garanti dello statuto e dei regolamenti

1. E' costituita la commissione dei garanti dello statuto e dei regolamenti, con il compito di esprimere pareri obbligatori sulla interpretazione dello statuto e sulle proposte di modifica dello statuto e del regolamento del consiglio comunale. Alla commissione possono inoltre essere richiesti pareri sui regolamenti comunali e sulle relative proposte di modifica .

2. La commissione è composta da tre membri esperti in ordinamento dei comuni, per studi effettuati e per professione esercitata, eletti dal consiglio comunale al di fuori dagli organi comunali e circoscrizionali con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora dopo tre votazioni la commissione non risulti integralmente eletta, il consiglio comunale procede ad ulteriori votazioni nelle quali la proposta di elezione viene approvata se consegue il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. La commissione dura in carica quanto il consiglio comunale che la elegge.

Art. 23 - Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può costituire, secondo le norme del regolamento, commissioni speciali per indagini, inchieste e studi e per l'esame di particolari questioni. All'atto della nomina vengono definiti il compito da svolgere ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio, con esplicitazione delle eventuali posizioni minoritarie, oltre che i poteri e gli strumenti necessari per l'espletamento dell'incarico.

2. La commissione è composta da un rappresentante, anche non consigliere, designato da ciascun gruppo che intenda aderirvi.

3. Quando non è diversamente specificato dal regolamento, si applicano le norme previste per le commissioni permanenti.

Art. 24 - Il sindaco

1. Il sindaco, capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del governo, rappresenta il comune e la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali, sovrintende ai servizi di competenza statale gestiti dal comune e adotta gli atti di natura tecnico-gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Il sindaco esercita le competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e, in particolare:

- a) interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del comune;
- b) nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Nella giunta devono essere presenti en-

- trambi i generi, prevedendo ove possibile, la presenza di almeno il 30% per il genere meno rappresentato. In caso contrario i relativi provvedimenti dovranno essere motivati;
- c) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso organi di enti, aziende ed istituzioni secondo gli appositi indirizzi deliberati dal consiglio comunale. Qualora i rappresentanti del comune costituiscano la maggioranza dei componenti dell'organo, le nomine e le designazioni devono assicurare, di norma, la presenza di entrambi i generi, prevedendo ove possibile, la presenza di almeno il 30% per il genere meno rappresentato. In caso contrario i relativi provvedimenti dovranno essere motivati;
 - d) nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - e) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione;
 - f) sovrintende, con il concorso degli assessori, al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma e degli atti fondamentali approvati dal consiglio;
 - g) assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali;
 - h) stabilisce l'ordine del giorno della giunta municipale e ne fissa le riunioni;
 - i) promuove e coordina l'attività degli assessori, emanando direttive in attuazione delle determinazioni del consiglio e della giunta;
 - j) può delegare ai singoli assessori, ai singoli presidenti dei consigli circoscrizionali, al segretario comunale o ai dirigenti l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento. Può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale del governo. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al consiglio comunale nella prima adunanza successiva;
 - k) in caso di necessità, avoca a sé, con atto motivato, l'adozione di atti gestionali delegati alla competenza degli assessori o dei dirigenti;
 - l) rappresenta il comune nella promozione, nella stipulazione e nell'attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni fra enti pubblici per lo svolgimento coordinato di funzioni e di servizi comunali;
 - m) mediante specifica delega, può incaricare uno o più consiglieri comunali dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

3. In caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza del sindaco e del vice-sindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età; in caso di assenza di assessori, provvede il consigliere più anziano di età.

4. Le dimissioni del sindaco sono presentate con le modalità stabilite dalla legge regionale per le dimissioni dei consiglieri; esse sono irrevocabili.

Art. 25 - Poteri d'ordinanza

1. Il sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provve-

dimenti previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. Quale garante delle esigenze di vivibilità, determina gli orari di funzionamento dei servizi pubblici, curandone l'osservanza.

3. Le ordinanze sono rese pubbliche e depositate, contestualmente all'emanazione, presso la segreteria generale a libera visione del pubblico con l'esclusione di quelle che, in relazione al loro contenuto, devono essere notificate a soggetti giuridici individuati nel singolo atto, le quali sono soggette all'ordinario regime di pubblicità per gli atti comunali.

4. Il sostituto del sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 26 - La giunta municipale

1. La giunta municipale è l'organo di governo del comune. Essa opera per l'attuazione del programma attraverso gli atti di sua competenza nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal consiglio.

2. E' composta dal sindaco, che la presiede, e da otto assessori, con la presenza di entrambi i generi.

3. Possono essere nominati alla carica di assessore anche persone non facenti parte del consiglio, in numero non superiore a quattro. Oltre ai requisiti di compatibilità e di eleggibilità essi devono possedere una specifica e documentata esperienza rilevante ai fini dell'amministrazione dell'ente locale.

Art. 27 - Competenze della giunta municipale

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione nell'ambito della competenza attribuita dalla legge e dallo statuto e nel rispetto degli atti fondamentali deliberati dal consiglio comunale.

2. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

3. Di tutte le deliberazioni adottate dalla giunta viene data comunicazione ai consiglieri comunali contestualmente all'inizio della pubblicazione all'albo.

Art. 28 - Funzionamento della giunta municipale

1. La giunta municipale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.

2. Si riunisce con la presenza della maggioranza dei membri in carica e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

3. Alle adunanze della giunta partecipano, senza diritto di voto, il segretario comunale e il direttore generale, che possono prendere la parola in relazione alle proprie competenze, ed il personale dell'ufficio segreteria incaricato dal segretario, con l'assenso della giunta, per l'espletamento delle funzioni di supporto connesse alla verbalizzazione.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche. La giunta può ammettere alle proprie sedute persone estranee al collegio, oltre a quelle di cui al precedente terzo comma.

Art. 29 - Gli assessori

1. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta.

2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

Art. 30 - Dimissioni degli assessori

1. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al sindaco per iscritto. Esse hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del comune e il sindaco ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile successiva alla presentazione.

TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE

Art. 31 - Criteri di organizzazione

1. L'attività amministrativa del comune si ispira a criteri di economicità, semplificazione, celerità e qualità.

2. Gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e di lavoro sono armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari del lavoro privato.

3. La formazione e la qualificazione del personale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, nonché del più efficace espletamento dell'attività amministrativa.

4. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si conformano ai seguenti criteri:

- a) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa, in ragione della utilità pubblica;
- b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
- c) promozione di livelli ottimali di produttività attraverso l'analisi della stessa e la verifica dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
- d) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
- e) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché integrazione interdisciplinare delle attività.

5. Il comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

6. I competenti organi del comune promuovono modalità di funzionamento della struttura amministrativa adeguate al metodo della programmazione.

Art. 32 - Strutture

1. La pianta organica, articolata per strutture complesse, stabilisce il contingente complessivo dei posti in modo da consentire il maggior grado di flessibilità in relazione ai compiti e ai programmi assegnati al personale.

2. Quando più compiti siano connessi o quando lo richiedano specifici progetti che coinvolgono il coordinamento di unità operative appartenenti a strutture diverse, possono essere costituite unità operative a tempo determinato con specifica dotazione di personale e mezzi.

3. Per l'integrazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite dai singoli, nonché per far fronte ad esigenze temporanee e straordinarie di determinate strutture, possono essere inoltre costituiti gruppi di lavoro, integrati all'occorrenza da dipendenti delle aziende speciali e delle istituzioni, volti ad un più efficace svolgimento di attività complesse.

Art. 33 - Relazione annuale

1. La giunta presenta annualmente al consiglio una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, nonché la valutazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, alle politiche e alle attività del comune.

Art. 34 - Rapporti con il personale

1. Il comune, nell'organizzazione del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne e garantisce il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.

2. L'amministrazione comunale favorisce l'associazionismo ricreativo, culturale e professionale tra i dipendenti.

3. Il regolamento del personale disciplina le materie ad esso demandate dalla legge.

Art. 35 - Funzione dirigenziale

1. La funzione dirigenziale si caratterizza per la capacità di programmare e coordinare gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi di governo, di promuovere l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, di motivare, guidare e valorizzare i collaboratori, di rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui il comune è chiamato a rispondere.

2. I dirigenti partecipano alla individuazione degli obiettivi con attività istruttoria, di analisi e di proposta. Sono titolari dell'attività di gestione dell'ente e ad essi spetta la direzione delle strutture organizzative, secondo il principio della distinzione tra compiti di indirizzo e controllo degli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.

3. Utilizzano le risorse finanziarie, la dotazione di personale assegnato e i supporti tecnici necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati, con l'osservanza di criteri di regolarità gestionale, di speditezza, di economicità e di efficienza, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza ed attività amministrativa.

4. Sono autonomi e responsabili nell'organizzazione degli uffici e del lavoro, nella gestione delle risorse assegnate nonché nell'individuazione dei beni strumentali necessari. Sono

inoltre responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui essi sono preposti.

5. Rispondono della loro attività al direttore generale o al segretario comunale, alla giunta e al sindaco secondo le rispettive competenze.

Art. 36 - Competenze dei dirigenti

1. Ai dirigenti, con riferimento alle strutture organizzative cui sono preposti, compete l'adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'approvazione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che la legge o lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo.

2. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.

3. I dirigenti presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere, di forniture di servizi e per l'alienazione di beni comunali nonché le commissioni di concorso per l'assunzione di personale; essi sono responsabili delle relative procedure e stipulano i conseguenti contratti.

4. Il regolamento di contabilità disciplina l'assunzione da parte dei dirigenti degli atti di impegno delle spese.

Art. 37 - Incarichi di direzione

1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sono conferiti dal sindaco sulla base di criteri di merito, professionalità, attitudine ed esperienza, con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Per la copertura dei posti di qualifiche dirigenziali, comunque in numero non superiore alla metà dei posti previsti in organico, il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato a persone esterne all'amministrazione. Tali incarichi non possono essere attribuiti a persone che, nei cinque anni precedenti, siano state dipendenti del comune.

3. Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo avviene mediante contratto a termine di durata non superiore al periodo residuo del mandato elettivo del sindaco in carica, rinnovabile con provvedimento motivato.

4. Prima del conferimento dell'incarico, il sindaco può emanare apposito avviso pubblico indicando la funzione da svolgere, i requisiti, il trattamento economico e le altre principali condizioni contrattuali nonché il termine per la presentazione delle domande.

5. Gli incarichi a tempo determinato a persone esterne all'amministrazione possono essere conferiti dal sindaco, con i criteri e le modalità previste dai commi precedenti, anche per la copertura di posti di alta specializzazione.

6. Il consiglio comunale viene informato in ordine al conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 38 - Segretario comunale

1. Il segretario comunale, in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi comunali partecipando alle relative adunanze, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico.

2. Il segretario, ove richiesto, roga i contratti di cui il comune è parte.

Art. 39 - Direttore generale

1. Il sindaco nomina, ai sensi e con le modalità previste dalle norme vigenti, il direttore generale del comune.

2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia secondo le direttive impartite dal sindaco.

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 40 - Principi

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.

2. La scelta tra le diverse forme gestionali, volta a garantire la più adeguata affidabilità e la migliore qualità del servizio, è operata dal consiglio comunale sulla base della natura del servizio ed improntata a principi di economicità, efficienza ed efficacia. La delibera consiliare deve precisare, in relazione alle forme prescelte:

- a) le ragioni tecniche, economico-finanziarie e di opportunità sociale nel caso di concessioni a terzi;
- b) gli elementi economico-finanziari ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
- c) i motivi che rendono preferibile la gestione dei servizi sociali e culturali tramite istituzioni;
- d) le considerazioni che rendono opportuna, con riferimento alla natura del servizio, la collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, in società per azioni;
- e) le valutazioni che inducono ad utilizzare o agevolare altre forme di collaborazione pubblico-privato.

3. Nei casi opportuni il comune valuta e, eventualmente, adotta soluzioni che favoriscano lo sviluppo di attività coordinate o associate con altri comuni in funzione di economie di scala e nell'interesse degli utenti. A tal fine il comune promuove tutte le iniziative necessarie e idonee per ricercare e concordare, congiuntamente con gli altri enti locali di ambito territoriale, le migliori e più adeguate formule di gestione nell'interesse generale.

4. Il comune adotta forme di valutazione atte a verificare la rispondenza dei servizi erogati agli obiettivi, favorendo, anche a questo fine, il controllo e la partecipazione degli utenti.

5. Il comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale nella individuazione dei bisogni sociali, civili e culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura al volontariato ed alla cooperazione sociale la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

6. Quando il consiglio comunale nomina propri rappresentanti negli enti di gestione,

adotta un metodo di elezione che garantisca le minoranze.

Art. 41 - Forme

1. I servizi pubblici comunali sono gestiti:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) mediante aziende speciali;
- d) mediante istituzioni;
- e) a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale;
- f) in altre forme funzionalmente idonee consentite dalla legge.

Art. 42 - Gestione in economia

1. La gestione in economia si attua allorché le modeste dimensioni o le specifiche caratteristiche del servizio non giustifichino una struttura dotata di autonomia patrimoniale.

2. La giunta stabilisce procedure per il controllo di gestione e riferisce annualmente al consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi gestiti in economia, esponendo l'orientamento proprio anche in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.

3. Nella relazione al conto consuntivo i revisori dei conti esprimono rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

Art. 43 - Gestione in concessione

1. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, i servizi pubblici comunali di interesse economico sono svolti mediante la concessione a terzi da regolarsi con convenzione, privilegiando nella scelta del concessionario, a parità di condizioni, le cooperative, le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro.

2. Il comune esercita le funzioni di indirizzo e di controllo, indicando nell'atto di concessione, in particolare :

- a) gli obiettivi programmatici e gli strumenti attuativi;
- b) i fini, la durata ed i rapporti economico- finanziari;
- c) i criteri tariffari ove non regolati per legge;
- d) le modalità di verifica della qualità del servizio e di controllo dei risultati.

Art. 44 - Le aziende speciali

1. La gestione di servizi pubblici di interesse economico può essere effettuata a mezzo di aziende speciali costituite con deliberazione del consiglio comunale adottata con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati. Più servizi possono essere affidati ad una stessa azienda.

2. L'azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto approvato dal consiglio comunale con la stessa maggioranza

di cui al primo comma.

3. Il consiglio, con la deliberazione di costituzione indica gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire, i trasferimenti patrimoniali e finanziari del comune ed il personale che eventualmente deve ad essa essere trasferito.

4. Il presidente ed il consiglio di amministrazione, formato da non più di sei membri, sono nominati privilegiando i criteri della competenza e della comprovata esperienza.

5. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire la carica di consigliere comunale o circoscrizionale o essere dipendenti del comune o di altre aziende speciali. Restano in carica per la durata del consiglio comunale e non possono essere rinominati più di una volta nella medesima carica. Possono essere revocati in caso di gravi irregolarità, di inefficienza o di palese contrasto con gli indirizzi indicati dal consiglio comunale, a seguito di mozione motivata, approvata con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati. Agli amministratori spetta l'indennità di carica fissata dal consiglio comunale.

6. Debbono essere sottoposti all'approvazione del consiglio comunale:

- a) il piano-programma;
- b) il bilancio pluriennale, quello preventivo economico e la relazione previsionale;
- c) il conto consuntivo;
- d) le convenzioni con gli enti locali che estendano il servizio fuori del territorio comunale;
- e) la partecipazione a società di capitali o la costituzione di società ed il recesso;
- f) lo statuto aziendale, che deve prevedere anche gli strumenti di controllo dell'azienda da parte degli organismi comunali e del cittadino, nonché le modificazioni allo stesso;
- g) i regolamenti di fornitura e, ove non disciplinati per legge, i criteri di politica tariffaria.

7. La nomina del direttore dell'azienda speciale è regolata dallo statuto dell'azienda stessa.

Art. 45 - Le istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune per l'esercizio di servizi pubblici d'interesse sociale, compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.

2. L'istituzione è dotata di autonomia gestionale nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

3. Il consiglio comunale approva, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati, la delibera costitutiva ed il regolamento di ciascuna istituzione.

4. Con l'atto costitutivo, il comune determina le finalità, gli indirizzi e l'ambito operativo; individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie, nonché il personale da assegnare eventualmente alla istituzione medesima.

5. Con il regolamento il comune disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi e di erogazione dei servizi; i rapporti di collaborazione anche con soggetti esterni all'istituzione, compresi quelli extracomunali; le modalità di utilizzo delle forme di volontariato o di convenzionamento per collaborazioni.

6. Il regolamento inoltre indica gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale, i rapporti con la struttura amministrativa del comune, le modalità dei trasferimenti finanziari, di vigilanza e di verifica dei risultati, nel rispetto dei principi di informazione, trasparenza e partecipazione.

7. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle stesse anche attraverso forme di

contabilità economica.

8. Le istituzioni possono disporre di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento della loro attività. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

9. Il regolamento può prevedere deroghe alle disposizioni del regolamento organico del comune sul personale per rispondere a particolari esigenze connesse alle peculiarità dell'attività svolta dalle istituzioni.

10. Il presidente ed il consiglio di amministrazione, formato da non più di sei membri, sono nominati privilegiando i criteri della competenza e della comprovata esperienza.

11. Il presidente rappresenta l'istituzione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sul funzionamento.

12. La giunta municipale, sentito il consiglio di amministrazione, provvede alla copertura dell'incarico di direttore utilizzando personale dipendente dall'amministrazione comunale oppure personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato. Al direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'istituzione. A tal fine il direttore dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione, propone allo stesso gli schemi del bilancio e del conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'azienda nei limiti previsti dal regolamento di contabilità del comune. Esercita altresì le attribuzioni conferitegli dal regolamento o dal consiglio di amministrazione.

Art. 46 - Società di capitale

1. Il comune può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitale, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico.

2. La deliberazione di adesione è adottata dal consiglio comunale, sulla base di un piano articolato di fattibilità tecnico-economica, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati e determina la quota di partecipazione e le condizioni statutarie.

3. Il comune può altresì partecipare anche con quote di minoranza a società di capitale aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico-sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali di rilevanza strutturale.

4. In caso di partecipazione a società aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico, l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale vengono garantiti con la sottoscrizione di appositi contratti di programma, approvati dal consiglio comunale su proposta della giunta, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci.

5. Il sindaco o suo delegato rappresenta l'amministrazione comunale all'assemblea della società.

6. Il consiglio comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati e con riguardo alle società di cui al precedente comma 1, nelle quali il comune detenga almeno il 20% del capitale sociale, delibera in merito alle operazioni sottoposte all'esame dell'assemblea straordinaria della società ad esclusione di quelle riferite unicamente ad aumenti del capitale sociale in attuazione di indirizzi impartiti dal consiglio comunale. Delibera inoltre la dismissione della partecipazione.

7. Per le società di capitali, nelle quali il comune detiene una partecipazione azionaria pari almeno al 20%, il sindaco relaziona al consiglio comunale una volta all'anno sul loro andamento economico-finanziario, sulla situazione generale dell'erogazione dei servizi pubblici sul territorio e sulle loro prospettive future ovvero invita il presidente del consiglio di ammi-

nistrazione di tali società o suo delegato a svolgere tale relazione.

8. La relazione del sindaco dovrà riguardare anche l'attività delle ulteriori società nelle quali le società partecipate possiedano quote azionarie non inferiori al dieci per cento.

TITOLO VI - LE FORME INTERCOMUNALI DI COLLABORAZIONE

Art. 47 - Disposizioni generali

1. Nel quadro degli obiettivi e dei fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il comune, nel rispetto della normativa vigente, ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri comuni, con altri enti pubblici e con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. Nell'ambito dei servizi sociali il comune stipula convenzioni privilegiando le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale.

Art. 48 - Consorzi

1. Il comune può partecipare a consorzi con altri comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale od economico.

2. L'adesione al consorzio è deliberata dal consiglio comunale mediante approvazione, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati, della convenzione costitutiva e dello statuto del consorzio.

TITOLO VII - IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art. 49 - Il difensore civico

1. Le funzioni del difensore civico sono assicurate dal difensore civico provinciale, con riguardo a tutte le materie di competenza del comune, mediante convenzione con l'amministrazione provinciale.

2. Il difensore civico, quale autorità indipendente, tutela l'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione e di controllo attribuiti dallo statuto comunale ai singoli, ai gruppi, alle associazioni ed a garanzia dell'imparzialità, correttezza, trasparenza, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.

TITOLO VIII - I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 50 - I principi dell'azione amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge.
2. Il comune, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, conforma la propria azione ai principi dell'imparzialità e del buon andamento, secondo criteri di economicità, di efficacia e di massima semplicità, garantendo la pubblicità della propria azione anche ai fini della più diffusa partecipazione.
3. Le norme sulle procedure e sulla trasparenza devono essere applicate in maniera tale da garantire il più puntuale perseguimento del fine pubblico con il minor disagio dei cittadini.
4. Il comune, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, privilegia in questo contesto le forme più semplici di procedura e di documentazione, assicurando l'adozione dell'autocertificazione ed applicando il principio dell'accoglimento automatico delle istanze ogniqualvolta possibile.

Art. 51 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza, il comune assicura la partecipazione dei destinatari dell'atto e degli interessati secondo i principi stabiliti dalle leggi in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e in applicazione delle norme dello statuto e del regolamento comunale.

Art. 52 - Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati da altre amministrazioni pubbliche, il sindaco o un suo delegato indice una conferenza dei servizi.
2. L'amministrazione comunale è rappresentata dall'organo competente al provvedimento o, nei casi consentiti dalla legge, da un assessore o da un dirigente delegato. Nell'atto di conferimento della delega devono essere specificate le istruzioni e le direttive necessarie.
3. La stessa disposizione si applica quando l'amministrazione comunale sia richiesta di partecipare a una conferenza di servizi indetta da altra amministrazione e l'organo comunale intenda intervenire attraverso un proprio rappresentante.
4. All'istituto si applicano le disposizioni di legge e di regolamento in materia, in particolare le norme dettate in tema di semplificazione amministrativa.

Art. 53 - Istruttoria pubblica

1. Il consiglio comunale può disporre l'istruttoria pubblica per ogni provvedimento di competenza dell'amministrazione, nel rispetto della vigente normativa.
2. L'istruttoria pubblica può essere proposta dalla giunta, dalla metà più uno dei com-

ponenti del consiglio comunale, da almeno quattro consigli circoscrizionali o da almeno seicento cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, oltre alla giunta, ai consiglieri comunali e circoscrizionali, anche associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.

4. Ogni istruttoria pubblica deve essere conclusa entro i termini stabiliti nella deliberazione di indizione.

TITOLO IX - LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 54 - Programmazione

1. Il comune assume la programmazione quale metodo d'intervento nei settori di propria competenza. Dispone verifiche periodiche dei risultati conseguiti, garantendo una adeguata informazione ai cittadini e la loro partecipazione alla definizione e alla verifica dei programmi.

2. Il comune partecipa altresì alla programmazione provinciale di sviluppo nei modi previsti dalla legge.

Art. 55 - Criteri generali della politica economico-sociale

1. La programmazione delle opere pubbliche assicura gli interventi necessari alla sicurezza delle persone e definisce le priorità raffrontando i costi delle opere con i rispettivi benefici economici e sociali.

2. Particolare rilevanza è attribuita alle iniziative cui partecipano direttamente gli operatori privati e il volontariato. Sono altresì favoriti i progetti di collaborazione intercomunale e le iniziative di solidarietà civile.

3. Il sostegno dell'economia è attuato secondo il criterio dell'intervento indiretto, con specifico riguardo alle attività formative e allo sviluppo della creatività imprenditoriale. Sono altresì attuate azioni positive a favore della piena occupazione, delle pari opportunità e della qualità del lavoro.

4. I servizi socio-sanitari privilegiano il momento preventivo e le soluzioni favorevoli al coinvolgimento dell'ambito familiare e della comunità in cui le persone vivono.

5. Le scelte urbanistiche contemperano le esigenze insediative con la tutela delle caratteristiche naturali del territorio e la riqualificazione del tessuto urbano.

Art. 56 - Criteri generali della gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria del comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il comune attua azioni di contenimento e qualificazione della spesa corrente.

3. Il comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di equità e nel perseguimento dei fini statutari.

4. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

5. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili evidenziano la provenienza e l'entità del finanziamento integrativo.

6. Nella determinazione delle tariffe dei servizi può essere tenuto conto della capacità contributiva degli utenti.

Art. 57 - Strumenti di programmazione

1. La relazione previsionale e programmatica è il principale strumento della programmazione comunale e sviluppa, su base annuale o pluriennale, gli indirizzi di governo di cui alle linee programmatiche di mandato del sindaco neoeletto. Ad essa vanno coordinati i piani e i programmi previsti dalle leggi nonché i progetti predisposti dal comune.

2. La relazione, allegata al bilancio di previsione, definisce gli obiettivi essenziali, individua le linee e gli indirizzi per l'azione amministrativa e le priorità d'intervento, tenendo conto dei criteri di cui ai precedenti articoli nonché della concreta capacità operativa del comune, in rapporto alle risorse disponibili.

3. Il piano esecutivo di gestione costituisce il raccordo tra gli strumenti di programmazione e gli atti per la loro attuazione operativa da parte della struttura comunale.

4. Il consiglio comunale può disporre referendum consultivi o propositivi per la scelta di alternative riferite alla programmazione di interventi ed azioni di particolare rilevanza.

Art. 58 - Regolamento di contabilità

1. Il regolamento di contabilità disciplina la gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del comune nell'ambito della legge e dello statuto.

Art. 59 - Bilancio di previsione

1. Il comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, annualità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.

Art. 60 - Rendiconto e verifica dei risultati

1. La disciplina inerente la compilazione, la presentazione e l'approvazione del rendiconto della gestione è stabilita dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 61 - Facoltà dei revisori dei conti

1. I revisori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e documenti del comune.

2. Il collegio dei revisori esercita i compiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità e, in particolare:

- a) può formulare rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività, economicità di gestione e trasparenza dell'attività amministrativa;
- b) fornisce al consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del consiglio medesimo.

Art. 62 - Controllo di gestione

1. Il comune dota i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente ed efficace e ciò anche attraverso azioni tese a:

- a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall'amministrazione comunale;
- b) rilevare indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri predeterminati;
- c) valutare la qualità dei servizi e il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici,
- d) attivare indagini conoscitive sul gradimento dei servizi pubblici da parte dell'utenza.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 63 - Revisione dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dalla legge regionale.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

3. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata decorsi quattro anni e sei mesi dalla data di proclamazione degli eletti a seguito del rinnovo ordinario del consiglio comunale.

4. L'iniziativa della revisione dello statuto può essere assunta dalla giunta municipale o da un terzo dei componenti del consiglio comunale o da almeno quattro consigli circoscrizionali. La proposta deve essere redatta in forma di articolato e corredata da una relazione illustrativa.

Art. 64 - Regolamenti di attuazione dello statuto

1. I seguenti regolamenti vengono sottoposti a verifica e, eventualmente, adeguati, entro un anno dalla data di entrata in vigore di modifiche allo statuto o entro il minor termine stabilito dalla legge:

- a) regolamento di cui al secondo comma dell'art. 4, comprendente la disciplina di esercizio dei diritti di informazione, di partecipazione al procedimento amministrativo, di accesso ai documenti amministrativi e di proposta e svolgimento dei referendum;
- b) regolamento di organizzazione;
- c) regolamento del personale dipendente;
- d) regolamento dei consigli circoscrizionali.

2. Entro lo stesso termine indicato nel precedente comma devono altresì essere verificati e, eventualmente, adeguati gli statuti ed i regolamenti degli organismi di gestione dei servizi pubblici.

3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto.

Art. 65 - Sanzioni

1. Le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative stabilite dai regolamenti che possono prevedere anche forme riparatorie alternative, mediante adesione volontaria.